

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 56

Roma, 7 dicembre 2023

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali
e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023.

Quadro normativo

- /// **Legge 20 febbraio 1958, n. 93:** "Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive." Articolo 8¹.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche e integrazioni.
- /// **Legge 4 agosto 1965, n. 1103:** "Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia". Articolo 15².
- /// **Legge 31 gennaio 1983, n. 25:** "Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica". Articolo 6.
- /// **Legge 28 febbraio 1986, n. 41:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)". Articolo 20, commi 3, 4 e 5.

¹ Come sostituito dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

² Come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25.

- ⚡ **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11³.
- ⚡ **Legge 28 dicembre 2015, n. 208:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Articolo 1, comma 287.
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018,** concernente la determinazione, con decorrenza 1° luglio 2018, della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
- ⚡ **Circolare Inail 25 ottobre 2018, n. 40:** "Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018".
- ⚡ **Delibera del Commissario straordinario Inail 26 settembre 2023, n. 67:** "Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023".
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 ottobre 2023, n. 133,** concernente la determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023.

Premessa

L'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, di modifica dell'articolo 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, ha esteso le disposizioni della speciale assicurazione a tutela delle malattie e delle lesioni conseguenti ai raggi X e delle sostanze radioattive, prevista per i medici di radiologia⁴, ai tecnici sanitari di radiologia medica che esercitano in forma autonoma l'attività e agli allievi dei relativi corsi.

Il richiamato articolo stabilisce, inoltre, che la retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite è fissata annualmente, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica.

L'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, commi 4 e 5, in analogia a quanto disposto per i medici radiologi, ha confermato il meccanismo di rivalutazione annuale

³ Articolo 11, come modificato dall'articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

⁴ Cfr legge 20 febbraio 1958, n. 93.

della retribuzione convenzionale⁵, precisando che a partire dal 1° luglio 1983 la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite (retribuzione convenzionale) è suscettibile di modifica ogni anno.

Il predetto articolo, inoltre, nel confermare il meccanismo di rivalutazione annuale della suddetta retribuzione convenzionale, stabilisce che la rivalutazione può aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita.

In mancanza del suddetto presupposto previsto per la rivalutazione ex articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche, ha previsto che - con effetto dall'anno 2000, e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno - la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'Istat, intervenuta rispetto all'anno precedente (nel seguito, Indice Foi Istat).

Lo stesso articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha stabilito che gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

L'ultima variazione della retribuzione effettuata ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41 risale al decreto ministeriale del 23 luglio 2008 che, con decorrenza 1° gennaio 2005, ha fissato tale retribuzione in € 22.124,36.

A partire dal 1° luglio 2006 e fino al 1° luglio 2018⁶, le retribuzioni di riferimento per il calcolo delle rendite sono state rivalutate sulla base dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 con applicazione dell'Indice Foi Istat, in quanto i rinnovi contrattuali del personale del comparto Sanità (quadriennio 2006-2009) hanno determinato una variazione delle retribuzioni inferiore al 10%, soglia minima prevista dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Per effetto degli incrementi annuali legati all'Indice Foi Istat, quindi, con decorrenza 1° luglio 2018 le rendite sono state liquidate sulla base delle seguenti retribuzioni:

⁵ Cfr articolo 8, comma 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 da ultimo modificato nel testo dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

⁶ Cfr decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 gennaio 2007; decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 13 luglio 2007; decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 12 giugno 2009; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2010; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 giugno 2011; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio 2012; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2013; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2016; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2017; decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2018.

TABELLA 1

ANNO	RETRIBUZIONE
Eventi anno 2005 e precedenti	€ 26.717,22
Eventi anno 2006	€ 26.519,68
Eventi anno 2007	€ 27.219,40
Eventi anno 2008	€ 26.987,71
Eventi anno 2009 e successivi	€ 26.980,79

Rinnovo contrattuale del 2018

In data 11 ottobre 2018 è stato sottoscritto il CCNL dell'Area Sanità – Triennio 2016 - 2018 che ha determinato i seguenti valori delle retribuzioni convenzionali:

TABELLA 1

Anno 2016	€ 24.431,04
Anno 2017	€ 24.631,89
Anno 2018	€ 25.342,32

Il suddetto rinnovo contrattuale ha comportato, nell'anno 2016, una variazione della retribuzione contrattuale pari al 10,43% rispetto a quella dell'anno 2005 (€ 22.124,36), presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, mentre per gli anni 2017 e 2018 le variazioni percentuali delle retribuzioni rispetto a quella dell'anno 2016 sono risultate inferiori al 10%.

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la nuova retribuzione convenzionale relativa all'anno 2016 avrebbe dovuto assorbire le rivalutazioni annuali applicate sulla base dell'Indice Foi Istat dal 2006.

Ciò non è stato possibile in quanto le retribuzioni convenzionali stabilite con il decreto ministeriale del 19 luglio 2018, rivalutate ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono risultate superiori rispetto alla retribuzione convenzionale determinata a seguito del rinnovo contrattuale (cfr TABELLA 1).

Pertanto, in analogia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208⁷, è stata mantenuta invariata la retribuzione convenzionale stabilita con il decreto ministeriale 19 luglio 2018 (€ 26.980,79) in attesa che, per effetto delle future rivalutazioni periodiche annuali, la nuova retribuzione convenzionale scaturita dal rinnovo contrattuale, pari ad € 24.431,04, superasse il predetto importo di € 26.980,79 per effetto dell'applicazione degli Indici Foi Istat.

⁷ Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): *Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero.*

Retribuzione convenzionale e rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2023

Per l'anno 2023 si è registrata una variazione percentuale dell'8,1% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022.

A seguito della predetta variazione dell'Indice Foi Istat, l'applicazione degli indici intervenuti dal 2017 al 2023 alla retribuzione convenzionale determinata a seguito del rinnovo contrattuale, pari ad € 24.431,04, ha determinato, con decorrenza 1° luglio 2023, un valore pari ad € 28.363,74, superiore rispetto a quella vigente di € 26.980,79, facendo venir meno le ragioni che avevano portato a mantenere invariata la retribuzione convenzionale dal 2017.

Sulla base della nuova situazione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 ottobre 2023, n. 133 (allegato 1), su proposta del Commissario straordinario Inail⁸, sono state determinate le retribuzioni convenzionali annue da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore della categoria di lavoratori in oggetto con decorrenza 1° luglio 2023:

Eventi	Retribuzioni convenzionali (CCNL 2018) al 1° luglio 2023
anno 2005 e precedenti	27.644,60
anno 2006	27.644,60
anno 2007	27.644,60
anno 2008	27.644,60
anno 2009 -2016	27.644,60
anno 2017	27.871,86
anno 2018 - 2023	28.363,74

Liquidazione delle prestazioni e comunicazione del provvedimento. Indagine anagrafica.

Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi del decreto ministeriale 31 ottobre 2023, n. 133, saranno liquidati d'ufficio sulla base delle retribuzioni sopra riportate e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di febbraio 2024.

La Direzione centrale per l'organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec.

Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.

⁸ Cfr delibera 26 settembre 2023, n. 67.

In caso di variazioni anagrafiche il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

Allegati: 1